

ALLEGATO 3

Regolamento Elettorale: Confronto tra Versione Vigente e Versione Modificata

ATTUALE TESTO	MODIFICHE
<p>Articolo 1 Contenuto e ambito di applicazione del Regolamento</p> <p>Il presente Regolamento Elettorale stabilisce i principi e le procedure, con le specificazioni di seguito indicate, per le elezioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio del Comitato Soci, del Presidente del Comitato Soci e del Presidente del Distretto.</p> <p>Definisce, altresì, modalità, criteri di nomina e funzionamento e prerogative della Commissione Elettorale prevista dall'art. 33 dello Statuto al fine di metterla in condizione di poter provvedere ai compiti alla stessa demandati.</p>	INVARIATO
<p>Articolo 2 Nomina della Commissione Elettorale</p> <p>La Commissione Elettorale è un organismo di diretta emanazione dell'Assemblea dei soci. Essa è eletta ai sensi dell'art. 33 dello Statuto ed è composta da un numero di membri che va da un minimo di cinque ad un massimo di nove.</p> <p>La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni e scade, quindi, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi componenti possono essere rieletti.</p> <p>Nella sua prima seduta essa nomina un Presidente e un VicePresidente.</p>	INVARIATO
<p>Articolo 3 Composizione</p> <p>Possono essere eletti nella Commissione Elettorale tutti i soci persone fisiche ed i mandatari degli enti soci della Cooperativa, con la sola esclusione dei soci che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente e/o assimilato con la Cooperativa o con società controllate dalla Cooperativa stessa.</p> <p>Possono essere eletti membri della Commissione Elettorale, altresì, i rappresentanti della struttura associativa della Lega Nazionale delle Cooperative e</p>	INVARIATO

<p>Mutue e della Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori e dei loro organismi periferici.</p> <p>Nella Commissione Elettorale dovrà essere nominato anche un membro dotato di requisiti di indipendenza, individuati nella mancanza di rapporti economicamente rilevanti con la Cooperativa o le società da questa controllate e con le stesse strutture associative sopra indicate e nella mancanza di relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.</p> <p>La carica di componente la Commissione Elettorale è incompatibile con l'incarico e l'elezione alle cariche di Consigliere di Amministrazione, componente del Collegio Sindacale, di Presidente del Consiglio del Comitato Soci, Consigliere del Comitato Soci, Presidente di Distretto, e con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro dipendente e/o assimilato con la Cooperativa o con società controllate dalla Cooperativa stessa.</p>	
<p>Articolo 4 Modalità di funzionamento della Commissione Elettorale</p> <p>Per la regolarità della sua convocazione si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole che valgono per la convocazione del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni della Commissione sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Articolo 5 Competenze della Commissione Elettorale</p> <p>Il compito della Commissione Elettorale è di</p> <p>a) formare la lista dei</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) componenti del Consiglio di Amministrazione da sottoporre al voto dell'Assemblea; (ii) componenti del Comitato Soci da sottoporre al voto dell'Assemblea del Comitato Soci, indicando anche il componente che assumerà la funzione del Presidente del Comitato Soci selezionando tale nominativo tra le autocandidature a Presidente del Comitato Soci; 	<p>INVARIATO</p>

<p>b) ammettere, sulla base delle autocandidature, i candidati a Presidente del Distretto a presentarsi alle elezioni.</p> <p>La scelta dei candidati da inserire nelle liste di cui al precedente paragrafo, nonché la formulazione delle candidature è fatta liberamente dalla Commissione, tenuto conto dei requisiti di legge, di Statuto e dei criteri e requisiti previsti nel presente Regolamento Elettorale e nel Regolamento dell'Organizzazione Sociale.</p> <p>Ogni candidato può presentare la propria autocandidatura per un solo ruolo per ogni mandato elettivo.</p> <p>La Commissione Elettorale ha, altresì, il compito di ammettere altre liste eventualmente presentate, previa valutazione della regolarità della loro presentazione e composizione.</p>	
<p>Articolo 6 Elezione degli amministratori</p> <p>Sulla base di quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea sulla base di una lista formulata dalla Commissione Elettorale, costituita da tanti componenti quanti sono i Consiglieri da eleggere, oppure su più liste nell'ipotesi contemplata dall'art. 9 del presente Regolamento Elettorale. Non sono quindi ammessi voti su singoli candidati.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Articolo 7 Criteri per la composizione della lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione</p> <p>Ciascun socio che sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e statutarie, tra cui i requisiti di cui all'art. 39 dello Statuto, può presentare la propria candidatura indirizzandola alla Commissione Elettorale secondo le modalità ed entro i termini fissati e resi noti dalla stessa Commissione Elettorale.</p> <p>Si precisa che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 39.2 lett. c) dello Statuto, i candidati al momento dell'autocandidatura devono possedere anche il seguente requisito: aver intrattenuto nell'ultimo anno con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo,</p>	<p>Articolo 7 Criteri per la composizione della lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione</p> <p>Ciascun socio che sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e statutarie, tra cui i requisiti di cui all'art. 39 dello Statuto, può presentare la propria candidatura indirizzandola alla Commissione Elettorale secondo le modalità ed entro i termini fissati e resi noti dalla stessa Commissione Elettorale.</p> <p>Si precisa che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 39.2 lett. c) dello Statuto, i candidati al momento dell'autocandidatura devono possedere anche il seguente requisito: aver intrattenuto nell'ultimo anno con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo,</p>

<p>nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato da almeno uno dei seguenti requisiti alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 2.000 (duemila/00)/anno; (ii) acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di dodici volte l'anno; (iii) intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per un importo non inferiore a Euro [2.000]. <p>Tutte le autocandidature dovranno contenere in allegato un proprio curriculum personale ed il questionario debitamente compilato.</p> <p>Fermo restando i requisiti di legge e Statuto, la scelta dei candidati a comporre la lista dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta liberamente dalla Commissione la quale nell'esercizio del suo potere discrezionale dovrà comunque tener conto della professionalità, serietà ed onestà comprovata dal curriculum personale e dalle risposte date al questionario presentato dall'aspirante Consigliere di Amministrazione, dell'eventuale attività svolta negli organi di rappresentanza sociale della Cooperativa e del criterio di rappresentatività territoriale.</p> <p>In particolare, la Commissione Elettorale formerà la lista per il Consiglio di Amministrazione inserendo almeno tre componenti "indipendenti" come previsto dall'art. 39.3 dello Statuto e tenendo presente la necessità che esso sia composto in modo tale da contenere un adeguato ventaglio di competenze ed esperienze diversificate, tali da esercitare al meglio la sua funzione di indirizzo e controllo della Cooperativa, in relazione alle sue attività commerciali e sociali; i profili dei candidati dovranno pertanto apportare al Consiglio di Amministrazione competenze in diversi campi, come ad esempio in quello commerciale, economico-finanziario, di sviluppo</p>	<p>nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato da almeno uno dei seguenti requisiti alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 2.000 (duemila/00)/anno; (ii) acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di venti dodici volte l'anno; (iii) intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per un importo non inferiore a Euro 2.500. <p>Tutte le autocandidature dovranno contenere in allegato un proprio curriculum personale ed il questionario debitamente compilato.</p> <p>Fermo restando i requisiti di legge e Statuto, la scelta dei candidati a comporre la lista dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta liberamente dalla Commissione la quale nell'esercizio del suo potere discrezionale dovrà comunque tener conto della professionalità, serietà ed onestà comprovata dal curriculum personale e dalle risposte date al questionario presentato dall'aspirante Consigliere di Amministrazione, dell'eventuale attività svolta negli organi di rappresentanza sociale della Cooperativa e del criterio di rappresentatività territoriale.</p> <p>In particolare, la Commissione Elettorale formerà la lista per il Consiglio di Amministrazione inserendo almeno tre componenti "indipendenti" come previsto dall'art. 39.3 dello Statuto e tenendo presente la necessità che esso sia composto in modo tale da contenere un adeguato ventaglio di competenze ed esperienze diversificate, tali da esercitare al meglio la sua funzione di indirizzo e controllo della Cooperativa, in relazione alle sue attività commerciali e sociali; i profili dei candidati dovranno pertanto apportare al Consiglio di Amministrazione competenze in diversi campi, come ad esempio in quello commerciale, economico-finanziario, di sviluppo</p>
---	---

<p>strategico, ambientale, solidaristico e di volontariato, consumerista, di politiche giovanili, culturali, delle politiche del lavoro e quanto altro sia ritenuto utile alla Cooperativa.</p> <p>La Commissione Elettorale provvede a fissare e a rendere noti i termini per la presentazione delle autocandidature.</p> <p>La Commissione nel rendere pubbliche le candidature dovrà quindi predisporre un profilo del candidato, permettendo in tal modo ai soci di esprimere un voto consapevole; all'uopo si avvarrà degli strumenti di comunicazione già in essere o predisposti dalla Cooperativa.</p>	<p>strategico, ambientale, solidaristico e di volontariato, consumerista, di politiche giovanili, culturali, delle politiche del lavoro e quanto altro sia ritenuto utile alla Cooperativa.</p> <p>La Commissione Elettorale provvede a fissare e a rendere noti i termini per la presentazione delle autocandidature.</p> <p>La Commissione nel rendere pubbliche le candidature dovrà quindi predisporre un profilo del candidato, permettendo in tal modo ai soci di esprimere un voto consapevole; all'uopo si avvarrà degli strumenti di comunicazione già in essere o predisposti dalla Cooperativa.</p>
<p>Articolo 8 Presentazione della lista</p> <p>La Commissione Elettorale deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la lista formata per il rinnovo del Consiglio stesso, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee separate dei soci.</p> <p>Qualora la Commissione Elettorale non adempia a tale obbligo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare una propria lista da sottoporre al voto dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Se nel corso del triennio dovessero mancare uno o più Consiglieri, la Commissione Elettorale proporrà nuovi candidati affinché si possa provvedere alle delibere necessarie alla sua sostituzione così come previsto dall'art. 43.1 lett. p) dello Statuto.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Articolo 9 Liste alternative</p> <p>A partire dal giorno successivo al deposito della lista predisposta dalla Commissione Elettorale, e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea separata, possono essere depositate presso la sede legale della Cooperativa liste alternative di candidati per le elezioni al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ogni lista alternativa deve essere sottoscritta da almeno 100 (cento) soci presentatori per ogni Distretto, aventi un'anzianità di associazione alla Cooperativa di almeno 3 (tre) anni, in regola con il versamento della quota sociale</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>e privi di debiti verso la Cooperativa. Per provare la qualità di socio, accanto al nome dei presentatori deve essere riportato il numero della carta socio e ogni firma deve essere autenticata, in via alternativa: da un notaio, da un segretario comunale o suo delegato.</p> <p>Le liste alternative devono contenere, ad eccezione dei nominativi dei Presidenti di Distretto che dovranno essere inseriti di diritto anche nelle liste alternative, nominativi diversi rispetto a quelli contenuti nella lista depositata dalla Commissione Elettorale e in numero pari a quello dei Consiglieri da eleggere compresi 3 (tre) nominativi di candidati indipendenti.</p> <p>La lista alternativa dovrà essere composta secondo i criteri previsti dall'art. 39 dello Statuto e i candidati indicati nelle suddette liste devono, inoltre, possedere i requisiti previsti dallo Statuto e dall'articolo 7 del presente Regolamento e almeno tre candidati dovranno essere "indipendenti".</p> <p>Ciascuna lista alternativa presentata deve essere accompagnata da una scheda identificativa di tutti i candidati accompagnata dal relativo curriculum personale, dall'autocertificazione della insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 cod. civ. e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 cod. civ. e dall'accettazione della candidatura. Tali schede devono essere sottoscritte da ciascun candidato della lista.</p> <p>La Commissione Elettorale accerta, nei 7 (sette) giorni successivi, che i candidati indicati nelle liste alternative, depositate nei termini presso la sede legale della Cooperativa, rispondano ai requisiti richiesti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.</p> <p>L'accertata insussistenza dei requisiti, tutti richiesti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, deve essere sanata dai soci presentatori entro tre giorni successivi e comunque non oltre i cinque giorni antecedenti alla data di convocazione della prima Assemblea separata.</p> <p>Il mancato ottemperamento delle indicazioni della Commissione Elettorale entro i termini previsti,</p>	
--	--

<p>costituisce causa di decadenza di tutta la lista la quale, pertanto, non viene posta al voto dell'Assemblea.</p> <p>Le liste accettate dalla Commissione Elettorale sono sottoposte alla votazione delle Assemblee separate e, per essere meglio individuate, sono progressivamente numerate rispettando l'ordine di presentazione, partendo da 1.</p>	
<p>Articolo 10 Modalità di votazione</p> <p>Sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su un'unica lista, sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà con il voto palese e con il sistema dell'alzata di mano.</p> <p>Nel caso in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà nel seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima posta ai voti è la lista della Commissione Elettorale o del Consiglio di Amministrazione uscente; - le altre saranno votate secondo l'ordine di presentazione rappresentato dal numero progressivo impresso. <p>Si intende eletta la lista che ha riportato il maggior numero di voti favorevoli.</p> <p>In caso di parità di voti si dovrà procedere a nuove elezioni.</p>	<p>INVARIATO.</p>
<p>Articolo 11 Elezione dei Consiglieri del Comitato Soci</p> <p>Sulla base di quanto previsto dall'art. 36.6 dello Statuto e dall'art.6 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale, il Consiglio del Comitato Soci viene eletto dall'Assemblea del Comitato Soci sulla base di una lista formulata dalla Commissione Elettorale, costituita da tanti componenti quanti sono i Consiglieri da eleggere, oppure su più liste, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 12 del presente Regolamento. Non sono quindi ammessi voti su singoli candidati.</p> <p>Il numero dei componenti di ciascun Comitato Soci viene definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione Elettorale, tenendo conto di quanto</p>	<p>Articolo 11 Elezione dei Consiglieri del Comitato Soci</p> <p>Sulla base di quanto previsto dall'art. 36.6 dello Statuto e dall'art.6 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale, il Consiglio del Comitato Soci viene eletto dall'Assemblea del Comitato Soci o mediante il voto diretto dei soci appartenenti al Comitato Soci nell'ipotesi di votazioni presso il punto vendita, sulla base di una lista formulata dalla Commissione Elettorale, costituita da tanti componenti quanti sono i Consiglieri da eleggere, oppure su più liste, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 12 del presente Regolamento. Non sono quindi ammessi voti su singoli candidati.</p> <p>Il numero dei componenti di ciascun Comitato Soci viene definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta</p>

<p>previsto dall'art. 36 dello Statuto e dall'art. 6 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale.</p>	<p>della Commissione Elettorale, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto e dall'art. 6 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale.</p>
<p>Articolo 12 Criteri per la composizione della lista dei candidati al Consiglio del Comitato Soci</p> <p>Ciascun socio iscritto nel territorio di riferimento del Comitato Soci che sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e statutarie e dei requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale può presentare la propria candidatura, indirizzandola alla Commissione Elettorale secondo le modalità ed entro i termini fissati e resi noti dalla stessa Commissione Elettorale.</p> <p>Tutte le autocandidature dovranno contenere in allegato un proprio curriculum personale ed il questionario debitamente compilato.</p> <p>Fermo restando i requisiti di legge e Statuto, la scelta dei candidati a comporre la lista dei componenti il Consiglio del Comitato Soci è fatta liberamente dalla Commissione la quale nell'esercizio del suo potere discrezionale dovrà comunque tener conto della professionalità, serietà ed onestà comprovata dal curriculum personale e dalle risposte date al questionario presentato dall'aspirante Consigliere del Comitato Soci, dell'eventuale attività svolta negli organi di rappresentanza sociale della Cooperativa e del criterio di rappresentatività territoriale.</p> <p>La Commissione Elettorale provvede a fissare e a rendere noti i termini per la presentazione delle autocandidature.</p> <p>La Commissione Elettorale potrà – a suo insindacabile giudizio – limitare il numero delle candidature.</p> <p>La Commissione nel rendere pubblica la lista dovrà quindi predisporre un profilo di ogni candidato, permettendo in tal modo ai soci di esprimere un voto consapevole; all'uopo si avvarrà degli strumenti di comunicazione già in essere o predisposti dalla Cooperativa.</p>	<p>Articolo 12 Criteri per la composizione della lista dei candidati al Consiglio del Comitato Soci</p> <p>Ciascun socio iscritto nel territorio di riferimento del Comitato Soci che sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e statutarie e dei requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale può presentare la propria candidatura, indirizzandola alla Commissione Elettorale secondo le modalità ed entro i termini fissati e resi noti dalla stessa Commissione Elettorale.</p> <p>Tutte le autocandidature dovranno contenere in allegato un proprio curriculum personale ed il questionario debitamente compilato. Non possono presentare le proprie autocandidature i soggetti che abbiano già presentato la propria autocandidatura a Presidente di Comitato o a Presidente di Distretto.</p> <p>Fermo restando i requisiti di legge e Statuto, la scelta dei candidati a comporre la lista dei componenti il Consiglio del Comitato Soci è fatta liberamente dalla Commissione la quale nell'esercizio del suo potere discrezionale dovrà comunque tener conto della professionalità, serietà ed onestà comprovata dal curriculum personale e dalle risposte date al questionario presentato dall'aspirante Consigliere del Comitato Soci, dell'eventuale attività svolta negli organi di rappresentanza sociale della Cooperativa e del criterio di rappresentatività territoriale.</p> <p>La Commissione Elettorale provvede a fissare e a rendere noti i termini per la presentazione delle autocandidature.</p> <p>La Commissione Elettorale potrà – a suo insindacabile giudizio – limitare il numero delle candidature.</p> <p>La Commissione nel rendere pubblica la lista dovrà quindi predisporre un profilo di ogni candidato, permettendo in tal modo ai soci di esprimere un voto consapevole; all'uopo si avvarrà degli strumenti di comunicazione già in essere o predisposti dalla Cooperativa.</p>

<p>Articolo 13 Presentazione della lista</p> <p>La Commissione Elettorale deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la lista formata per il rinnovo del Consiglio del Comitato Soci, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee dei Comitati Soci.</p> <p>Qualora la Commissione Elettorale non adempia a tale obbligo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare una propria lista da sottoporre al voto dell'Assemblea del Comitato Soci.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Articolo 14 Liste alternative</p> <p>A partire dal giorno successivo al deposito della lista predisposta dalla Commissione Elettorale, e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea del Comitato Soci, possono essere depositate presso la sede legale della Cooperativa liste alternative di candidati per le elezioni al Consiglio del Comitato Soci.</p> <p>Ogni lista alternativa deve essere sottoscritta da almeno un numero di soci presentatori iscritti nel territorio di riferimento del Comitato Soci pari a un minimo di 50 (cinquanta) per Comitati Soci fino a 3.000 (tremila) iscritti e un minimo di 100 (cento) per Comitati Soci superiori a 3.000 (tremila) iscritti, aventi un'anzianità di associazione alla Cooperativa di almeno 3 (tre) anni, in regola con il versamento della quota sociale e privi di debiti verso la Cooperativa. Per provare la qualità di socio, accanto al nome dei presentatori deve essere riportato il numero della carta socio e ogni firma deve essere autenticata, in via alternativa: da un notaio, da un segretario comunale o suo delegato.</p> <p>Le liste alternative devono contenere nominativi diversi rispetto a quelli contenuti nella lista depositata dalla Commissione Elettorale in numero e pari a quello dei Consiglieri da eleggere, e devono indicare il candidato che assumerà la funzione di Presidente del Comitato Soci e che dovrà avere i requisiti di cui all'art. 9 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale.</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>I candidati indicati nelle liste alternative devono, inoltre, possedere i requisiti previsti dallo Statuto, dall'art. 7 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale e il candidato che sarà indicato quale Presidente del Comitato Soci dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 9 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale.</p> <p>Ciascuna lista alternativa presentata deve essere accompagnata da una scheda identificativa di tutti i candidati accompagnata dal relativo curriculum personale e l'accettazione della candidatura. Tali schede devono essere sottoscritte da ciascun candidato della lista.</p> <p>La Commissione Elettorale accerta, nei 7 (sette) giorni successivi, che i candidati indicati nelle liste alternative, depositate nei termini presso la sede legale della Cooperativa, rispondano ai requisiti richiesti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.</p> <p>L'accertata insussistenza dei requisiti, tutti richiesti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti deve essere sanata dai soci presentatori entro tre giorni successivi e comunque non oltre i cinque giorni antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea del Comitato Soci.</p> <p>Il mancato ottemperamento delle indicazioni della Commissione Elettorale entro i termini previsti, costituisce causa di decadenza di tutta la lista la quale, pertanto, non viene posta al voto dell'Assemblea del Comitato Soci.</p> <p>Le liste accettate dalla Commissione Elettorale sono sottoposte alla votazione dell'Assemblea del Comitato Soci e, per essere meglio individuate, sono progressivamente numerate rispettando l'ordine di presentazione, partendo da 1.</p>	
<p>Articolo 15 Modalità di votazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su un'unica lista, sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà con il voto palese e con il sistema dell'alzata di mano. <p>Nel caso in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà nel seguente ordine:</p>	<p>Articolo 15 Modalità di votazione</p> <p>— Sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su un'unica lista, sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà con il voto palese e con il sistema dell'alzata di mano.</p> <p>Nel caso in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà nel seguente ordine:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - la prima posta ai voti è la lista della Commissione Elettorale o del Consiglio di Amministrazione; - le altre saranno votate secondo l'ordine di presentazione rappresentato dal numero progressivo impresso. <p>Si intende eletta la lista che ha riportato il maggior numero di voti favorevoli.</p> <p>In caso di parità di voti si dovrà procedere a nuove elezioni.</p>	<p>la prima posta ai voti è la lista della Commissione Elettorale o del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>le altre saranno votate secondo l'ordine di presentazione rappresentato dal numero progressivo impresso.</p> <p>Si intende eletta la lista che ha riportato il maggior numero di voti favorevoli.</p> <p>In caso di parità di voti si dovrà procedere a nuove elezioni.</p>
<p>Articolo 16 Presidente del Comitato Soci</p> <p>Ciascun socio iscritto nel territorio di riferimento del Comitato Soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dall'art. 9 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale può avanzare la propria autocandidatura, presentando entro i termini indicati dalla Commissione Elettorale la propria richiesta alla Commissione Elettorale.</p> <p>Tutti i candidati devono presentare il proprio curriculum personale e rispondere ad un questionario contenente domande sulla missione aziendale, i valori cooperativi, le peculiarità della Cooperativa e partecipare ai momenti di formazione proposti dalla Commissione Elettorale.</p> <p>La Commissione Elettorale esamina le autocandidature prima di selezionare il candidato da inserire nella lista da sottoporre al voto dei soci anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 del Regolamento dell'Organizzazione sociale e seleziona il candidato da inserire come Presidente del Comitato Soci nella lista.</p> <p>Esprime, altresì, la propria valutazione del profilo del candidato prescelto in relazione alla adeguatezza dello stesso, delle precedenti esperienze desunte dal curriculum e dalla partecipazione ai momenti di formazione.</p> <p>Costituiscono, inoltre, titoli preferenziali: aver già ricoperto incarichi all'interno della struttura sociale della Cooperativa, o la provenienza da altri organismi del</p>	<p>Articolo 15 Presidente del Comitato Soci</p> <p>Ciascun socio iscritto nel territorio di riferimento del Comitato Soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dall'art. 9 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale può avanzare la propria autocandidatura, presentando entro i termini indicati dalla Commissione Elettorale la propria richiesta alla Commissione Elettorale. Non possono presentare le proprie autocandidature i soggetti che abbiano già presentato la propria autocandidatura a Presidente di Distretto o a Consigliere di Comitato.</p> <p>Tutti i candidati devono presentare il proprio curriculum personale e rispondere ad un questionario contenente domande sulla missione aziendale, i valori cooperativi, le peculiarità della Cooperativa e partecipare ai momenti di formazione proposti dalla Commissione Elettorale.</p> <p>La Commissione Elettorale esamina le autocandidature prima di selezionare il candidato da inserire nella lista da sottoporre al voto dei soci anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 del Regolamento dell'Organizzazione sociale e seleziona il candidato da inserire come Presidente del Comitato Soci nella lista.</p> <p>Esprime, altresì, la propria valutazione del profilo del candidato prescelto in relazione alla adeguatezza dello stesso, delle precedenti esperienze desunte dal curriculum e dalla partecipazione ai momenti di formazione.</p>

<p>movimento cooperativo; prestare o aver prestato la propria attività volontaria all'interno di organizzazioni democratiche di solidarietà sociale, educative, culturali o di tutela dell'ambiente, il possesso di comprovate competenze riferibili a materie di interesse aziendale o sociale.</p>	<p>Costituiscono, inoltre, titoli preferenziali: aver già ricoperto incarichi all'interno della struttura sociale della Cooperativa, o la provenienza da altri organismi del movimento cooperativo; prestare o aver prestato la propria attività volontaria all'interno di organizzazioni democratiche di solidarietà sociale, educative, culturali o di tutela dell'ambiente, il possesso di comprovate competenze riferibili a materie di interesse aziendale o sociale.</p>
<p>.</p>	<p>Articolo 16 Modalità di voto</p> <p>Sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su un'unica lista, sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il voto palese e con il sistema dell'alzata di mano nel caso in cui l'elezione si svolge nelle Assemblee dei Comitati soci; - mediante voto diretto dei soci appartenenti al Comitato Soci, espresso anche con modalità elettronica presso apposite postazioni ubicate nei punti vendita. <p>Nel caso in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà nel seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima posta ai voti è la lista della Commissione Elettorale o del Consiglio di Amministrazione; - le altre saranno votate secondo l'ordine di presentazione rappresentato dal numero progressivo impresso. <p>Si intende eletta la lista che ha riportato il maggior numero di voti favorevoli.</p> <p>In caso di parità di voti si dovrà procedere a nuove elezioni.</p>
	<p>Art. 17 – Modalità di voto presso il punto vendita</p> <p>In corrispondenza della scadenza elettorale, il Consiglio di Amministrazione deve convocare le elezioni per il rinnovo delle cariche della rappresentanza sociale specificando le date, gli orari e i luoghi di svolgimento delle elezioni, le modalità di voto (ad esempio se in</p>

	<p>modalità elettronica o per mezzo di schede cartacee) e quanto risultasse non sufficientemente dettagliato nello Statuto, nel Regolamento dell'Organizzazione sociale e nel presente Regolamento.</p> <p>La Commissione Elettorale, in occasione del rinnovo delle cariche degli organismi sociali (Consiglio del Comitato Soci e Presidente del Comitato Soci) predispone e pubblica un bando in cui saranno indicate le modalità, i tempi di svolgimento delle elezioni, le indicazioni per la composizione del seggio presso i punti vendita ed ogni altra indicazione utile per la loro regolarità e fluidità organizzativa, nel rispetto dei principi dello Statuto, del Regolamento dell'Organizzazione sociale e del presente Regolamento e comunque dei criteri di accessibilità, trasparenza e verificabilità.</p> <p>La Commissione elettorale vigila sullo svolgimento delle elezioni a tutte le cariche della rappresentanza sociale.</p>
	<p>Art. 18 - Composizione del seggio</p> <p>18.1 Referente del seggio</p> <p>Il Referente del seggio è designato dalla Cooperativa tra i soci non candidati.</p> <p>In assenza di soci disponibili, il ruolo è ricoperto dal un componente dell'organico della sede amministrativa della Cooperativa.</p> <p>Il Referente del seggio assicura il regolare svolgimento delle operazioni di voto, curando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ la verifica dell'identità dei soci votanti; ○ la corretta applicazione delle procedure di voto; ○ la custodia e la chiusura delle urne o delle postazioni elettroniche al termine delle operazioni. <p>18.2 Addetti alle operazioni di voto</p> <p>Gli Addetti alle operazioni di voto sono incaricati dalla Cooperativa per coadiuvare il Referente del seggio nello svolgimento delle attività di voto.</p> <p>Essi svolgono le seguenti funzioni:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ fornire supporto logistico e informativo ai soci votanti; ○ garantire il corretto funzionamento delle postazioni di voto, sia cartacee sia elettroniche; ○ assistere nella raccolta, sigillatura e trasmissione dei materiali elettorali, secondo le istruzioni della Commissione Elettorale.
<p>Articolo 17 Elezione del Presidente del Distretto</p> <p>Il presidente di Distretto viene eletto contestualmente al Consiglio del Comitato Soci dalle Assemblee dei Comitati soci che fanno riferimento al Distretto.</p> <p>Ciascun socio iscritto nel territorio di riferimento del Distretto, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 16 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale, può avanzare la propria candidatura presentando la propria richiesta entro i termini stabiliti e comunicati dalla Commissione Elettorale.</p> <p>Tutti i candidati devono presentare il proprio curriculum personale e rispondere ad un questionario contenente domande sulla missione aziendale, i valori cooperativi, le peculiarità della Cooperativa e partecipare ai momenti di formazione proposti dalla Commissione Elettorale.</p> <p>La Commissione Elettorale esamina le autocandidature prima di sottoporle al voto dei soci anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale ed esprime la propria valutazione dei profili dei candidati in relazione alla adeguatezza del profilo, delle precedenti esperienze desunte dal curriculum e dalla partecipazione ai momenti di formazione; in base a tale valutazione può limitare a suo insindacabile giudizio il numero degli aspiranti Presidenti di Distretto.</p> <p>La Commissione Elettorale deve rendere pubbliche le candidature prescelte almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee dei Comitati Soci rientranti nel Distretto.</p>	<p>Articolo 179 Elezione del Presidente del Distretto</p> <p>Il presidente di Distretto viene eletto dai Presidenti dei Consigli dei Comitati Soci appartenenti a ciascun Distretto entro i 15 giorni successivi alla proclamazione degli eletti nei Comitati Soci secondo quanto previsto nell'art. contestualmente al Consiglio del Comitato Soci dalle Assemblee dei Comitati soci che fanno riferimento al 16 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale Distretto.</p> <p>Ciascun socio iscritto nel territorio di riferimento del Distretto, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 16 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale, può avanzare la propria candidatura presentando la propria richiesta entro i termini stabiliti e comunicati dalla Commissione Elettorale. Non possono presentare le proprie autocandidature i soggetti che abbiano già presentato la propria autocandidatura a Presidente o Consigliere di Comitato.</p> <p>Tutti i candidati devono presentare il proprio curriculum personale e rispondere ad un questionario contenente domande sulla missione aziendale, i valori cooperativi, le peculiarità della Cooperativa e partecipare ai momenti di formazione proposti dalla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale esamina le autocandidature prima di sottoporle al voto dei Soci soci Presidenti dei Consigli dei Comitati Soci anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale ed esprime la propria valutazione dei profili dei candidati in relazione alla</p>

<p>Le votazioni dell'Assemblea dei Comitati Soci avverranno su ciascun singolo nominativo e ogni socio presente in Assemblea potrà esprimere una preferenza. Risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si dovrà procedere a nuove elezioni.</p>	<p>adeguatezza del profilo, delle precedenti esperienze desunte dal curriculum e dalla partecipazione ai momenti di formazione; in base a tale valutazione può limitare a suo insindacabile giudizio il numero degli aspiranti Presidenti di Distretto.</p> <p>La Commissione Elettorale deve rendere pubbliche le candidature prescelte almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee dei Comitati Soci rientranti nel Distretto o della data fissata per l'espressione del voto nei Punti Vendita.</p> <p>Per tutto quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 16 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale.</p> <p>Le votazioni dell'Assemblea dei Comitati Soci avverranno su ciascun singolo nominativo e ogni socio presente in Assemblea potrà esprimere una preferenza. Risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si dovrà procedere a nuove elezioni.</p>
--	---